

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Norman Gobbi e cofirmatari per la modifica della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale [Il recupero di carcasse di selvaggina è compito cantonale]

del 21 aprile 2009

Motivazione

Il lungo e rigido inverno 2008-2009 ha posto all'attenzione di numerosi enti comunali l'aspetto delle competenze per il recupero delle carcasse della selvaggina. Infatti, a differenza del passato, questo compito è stato eseguito a norma di legge, ossia dai Comuni e non più dai guardiacaccia dei singoli comprensori.

Ciò significa che il Comune deve sopportare le spese di raccolta delle carcasse di selvaggina grande dal luogo del ritrovamento fino al luogo raggiungibile con un automezzo. In seguito, è il Cantone che interviene tramite una ditta terza, la quale ha un mandato cantonale per occuparsi della raccolta e del trasporto degli animali presso l'inceneritore. L'Ufficio del veterinario cantonale consiglia di chiamare in ogni caso il guardiacaccia, che accerta lo stato di decomposizione dell'animale e valuta se vale la pena o meno provvedere alla raccolta dello stesso.

Questa applicazione dell'ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8 marzo 1995 non trova piena soddisfazione per vari motivi, soprattutto per la competenza tecnica e igienica degli operatori comunali. Secondariamente, i Comuni non dispongono di mezzi di finanziamento per ossequiare questo compito, in quanto il 5% di competenza comunale delle tasse per le patenti di caccia è destinato a coprire unicamente i costi amministrativi delle cancellerie comunali.

Proposta

Viste le motivazioni, si propone di modificare la Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8 marzo 1995 (8.3.2.2) come segue:

Ripartizione:

a) Comuni (art. 22 OERA)

Art. 14

Sono a carico dei Comuni:

- a) *le spese di costruzione e di gestione dei centri regionali, secondo il riparto operato dal Comune-sede, in proporzione alla popolazione di ogni Comune facente parte del comprensorio; (invariato)*
- b) *le spese di raccolta delle carcasse ~~di selvaggina~~ e di animali di ignota proprietà*
 - *dal luogo del ritrovamento fino al luogo raggiungibile con automezzo per le carcasse di animali grossi;*
 - *dal luogo del ritrovamento fino al centro di raccolta per le carcasse di altri animali (esclusa la selvaggina).*

b) Cantone (art. 22 e 23 OERA)

Art. 15

Sono a carico del Cantone:

- a) *la costruzione e la gestione del centro di raccolta intermedio; (invariato)*

- b) *il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di origine animale dai centri di raccolta fino allo stabilimento di eliminazione; (invariato)*
- c) *il recupero sul posto delle carcasse di animali grossi, limitatamente ai luoghi accessibili con automezzi; (invariato)*
- d) *il recupero sul posto delle carcasse di selvaggina. (nuovo)*

Norman Gobbi
Badasci - Celio - Dadò -
Dominé - Garzoli - Ghisolfi -
Gianora - Guidicelli - Poggi